

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il quadro RU di Unico SC: il credito d'imposta "ricerca e sviluppo"***

di **Federica Furlani**

Nel quadro RU del modello Unico SC 2016 fa la sua comparsa il **credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, istituito dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, Legge 190/2014, che interessa **le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** e fino a quello in corso al 31.12.2019.

Con riferimento al modello dichiarativo relativo al 2015, va fatto, pertanto, riferimento alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015, per i soggetti solari.

Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni, a condizione che la spesa complessiva ammissibile effettuata in ciascun periodo d'imposta agevolato ammonti almeno ad euro 30.000 ed **ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le **spese ammissibili** sono le seguenti:

1. **spese relative a personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo**, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al decreto;
2. **spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati**, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2015;
3. **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
4. **competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica**, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

La misura del credito d'imposta differisce a seconda della tipologia di spesa: nei primi due casi elencati sopra (1. e 2.) risulta pari al **50% della spesa incrementale**, ovverosia della differenza

tra la spesa sostenuta nel periodo di imposta e la media annuale riferita alla stessa tipologia di spese (ovvero del minor periodo dalla data di costituzione); negli altri due casi (3. e 4.) pari al **25% sempre della spesa incrementale**.

Con **decreto MEF 27.05.2015** sono state disciplinate le modalità applicative dell'agevolazione; con la recente **circolare 5/E/2016** sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente all'ambito di applicazione e alle modalità di calcolo del credito.

Il credito è **fruibile in forma "automatica"**, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa, ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Il relativo codice tributo è il codice "6857" operativo a decorrere dal 1.1.2016.

Al credito d'imposta non si applicano inoltre i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro), né il limite generale di compensabilità di cui all'articolo 34 L. 388/2000 (700.000 euro).

Il credito di imposta **deve essere indicato nel quadro RU** del modello dichiarativo relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, e anche nel quadro RU dei modelli relativi ai periodi di imposta successivi per indicarne l'utilizzo.

Il codice credito individuato per il *bonus* ricerca e sviluppo nel modello Unico 2016 è il codice **"B9"**.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Crediti d'imposta				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione													
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)													
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1)													
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24													
	RU7	Credito utilizzato ai fini		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RU8	Credito d'imposta rivenuto													
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)													
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)													
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso													
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)													

Inserendo nella casella codice credito il codice B9, nella sezione potranno essere compilati esclusivamente i rigli RU3, RU5 colonna 3 (in cui andrà indicato l'importo del credito), RU10 e RU12.